



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), 4, commi 1 e 2 e articolo 3 comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*»;
- VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'art. 6 - ter;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, e ss.mm.ii., recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante n. 472 del 23 febbraio 2024 recante «*Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2024/2025*»;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2024/2025*»;
- VISTO l'art. 1 del D.M. n. 1107/2022, ai sensi del quale «*Per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264*» avviene «*...a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. TOLC...e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ...tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC*»;
- CONSIDERATO che l'art. 4, al comma 1, del D.M. prot. n. 1107/2022, prevede che «*Sono ammessi a partecipare ai TOLC ai fini dell'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto i candidati che risultano iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o che sono in possesso di un diploma rilasciato in Italia da*



Ministero dell'università e della ricerca

un istituto di istruzione secondaria di secondo grado” e al comma 3 che “Sono altresì ammessi a partecipare ai TOLC coloro che sono iscritti al penultimo anno di scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l’acquisizione di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari”;

TENUTO CONTO che l’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. prot. n. 1107/2022, nonché l’art. 8, comma 1, del D.D. prot. n. 1925/2022, precisano che *“ai fini della formazione delle graduatorie di accesso...è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti ...”;*

VISTO l’art. 18, comma 3 *bis*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che stabilisce quanto segue. *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi terzi di cui all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all’estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell’immatricolazione nell’anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell’ambito dei posti definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell’individuazione del punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l’immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell’ambito della programmazione nazionale per l’anno accademico 2024/2025”;*

VISTO l’Avviso del 17 maggio 2024 con cui il Ministero dell’università e della ricerca ha rappresentato quanto segue: *“Si comunica che i candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana, relativa all’anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie ma conseguendo un punteggio uguale o superiore al punteggio ottenuto dall’ultimo candidato immatricolato per l’a.a. 2023-2024 sulla base delle relative graduatorie per l’immatricolazione, possono presentare – ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O. – istanza per l’inserimento nella*



Ministero dell'università e della ricerca

graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati con uno o più decreti ministeriali nell'ambito dei posti definiti dalla programmazione nazionale per l'a.a. 2024/2025. Con successivi provvedimenti ministeriali saranno definiti il numero dei posti da riservare ai predetti candidati nell'ambito dei posti definiti dalla programmazione nazionale per l'a.a. 2024/2025 e le procedure di inserimento dei medesimi candidati nelle graduatorie nazionali, inclusa la scelta delle sedi. A decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, i suddetti candidati riceveranno apposita comunicazione personale, via posta elettronica, della possibilità di beneficiare della predetta riserva di posti.”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024, recante: *«Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, recante: *«Posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025» (lingua italiana e lingua inglese);*
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 758, del 24 maggio 2024, recante: *«Posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana)»;*
- RAVVISATA la necessità di definire tempestivamente, per l'anno accademico 2024/2025, le procedure di inserimento nelle graduatorie nazionali dei candidati di cui al citato articolo 18, comma 3 bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;*

DECRETA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2024/2025 i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, in lingua italiana, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, relativa all'anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nella relativa graduatoria nazionale, possono presentare istanza di inserimento nelle rispettive graduatorie nazionali (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria - medicina veterinaria) senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e i limiti individuati dal presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

Articolo 2

(Istanza di inserimento in graduatoria)

1. A partire dal giorno 29 maggio 2024, i candidati di cui all'art. 1 del presente decreto che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore al punteggio conseguito dall'ultimo candidato nelle graduatorie previste per i corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, in lingua italiana, immatricolato per l'a.a. 2023/2024, possono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1, indicando, in ordine di preferenza, le sedi degli Atenei per le quali intendono concorrere.
2. In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 citata in premessa, il punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell'8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l'anno accademico 2023/2024, successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024.
3. Il punteggio di cui al comma 2 è il seguente:
 - per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria: 56,59;
 - per i corsi di laurea in medicina veterinaria: 53,24
4. Ai fini dell'effettuazione delle scelte delle sedi sono riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i punteggi conseguiti nelle graduatorie di cui al comma 3 dall'ultimo candidato immatricolato, presso ciascun Ateneo, nell'a.a. 2023/2024, determinati con riferimento alla data dell'8 maggio 2024. I candidati potranno concorrere sulle sedi in relazione alle quali hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello ivi indicato per ciascun Ateneo. Fermo restando il conseguimento del punteggio di cui al comma 3, i candidati potranno altresì indicare quale sede una o più di quelle in corso di accreditamento iniziale; nel caso di mancato accreditamento iniziale di una o più sedi, le relative scelte non producono effetti e, pertanto, il candidato concorre per i posti relativi alle altre scelte dallo stesso effettuate.
5. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni di cui al comma 7 lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere la preferenza di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 6 del D.M. 1107/2022, è tenuto a depositare, entro il termine di cui al successivo comma 6 del presente articolo, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.
6. L'istanza di inserimento nella graduatoria di merito, per candidati di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del presente decreto, deve essere compilata esclusivamente *on line* attraverso il portale gestito dal CINECA.

La domanda è attiva dal giorno 29 maggio 2024 e si chiude il giorno 14 giugno 2024, ore 15.00 (GMT + 2). Il mancato rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati comporta la decadenza dalla possibilità di proporre istanza di inserimento in graduatoria.



Ministero dell'università e della ricerca

Il candidato, dopo l'accesso alla sua area riservata, presa visione dell'informativa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali, verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio ottenuto e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione.

Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento della presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto nell'allegato 2 al punto "Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici". Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

7. All'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito il candidato deve:
- dichiarare quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto, ossia di aver svolto la prova di ammissione relativa l'a.a. 2023/2024 e di non aver proposto istanza di inserimento nella relativa graduatoria nazionale;
 - verificare il punteggio proposto dal sistema come miglior punteggio ottenuto relativamente all'a.a. 2023/2024;
 - indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere, tra quelle fornite dal sistema informatico sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, secondo periodo; nel caso di mancato accreditamento iniziale di una o più sedi, le relative scelte non producono effetti e, pertanto, il candidato concorre per i posti relativi alle altre scelte dallo stesso effettuate.

Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 14 giugno 2024.

Fa fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.

8. Al termine della fase di effettuazione della scelta delle sedi, il candidato che ha conseguito il punteggio minimo utile ai fini nell'immatricolazione risulterà assegnato alla sede indicata secondo l'ordine di preferenza delle scelte effettuate mediante comunicazione personale nell'area riservata del portale CINECA. Il medesimo candidato sarà tenuto ad immatricolarsi presso la sede ed il corso cui è assegnato entro i termini che saranno indicati con successivo provvedimento ministeriale. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti il candidato decade dal relativo diritto.
9. I posti eventualmente non utilizzati ai fini del presente decreto saranno resi disponibili, per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, nell'ambito della programmazione nazionale relativa l'a.a. 2024/2025.
10. Allo scopo di semplificare e adeguare la procedura prevista dal D.M. 472 del 23 febbraio 2024 alla sopravvenuta normativa di cui all'art. 18, comma 3 *bis*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56, all'allegato 2 del predetto decreto ministeriale, al punto 7, le parole "6 giugno 2024" sono sostituite, ovunque presenti, dalle seguenti: "10 giugno 2024", e al punto 8 le parole "6 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 giugno 2024".

Articolo 3

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)



Ministero dell'università e della ricerca

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale *University* in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'effettuazione delle scelte, prima del conferimento dei dati personali.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini